



Roma, li 17/12/2013

Protocollo n: 74619

Rif. Foglio n:.....del.....

Allegati.....

Oggetto: circolare art. 1 bis del D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013.

**Ai Presidenti
dei Comitati Regionali C.R.I.**

**Ai Presidenti/Commissari dei
Comitati Provinciali e Locali C.R.I.**

A tutti i Direttori regionali C.R.I.

Pc:

**Al Direttore Generale C.R.I.
A tutti i Dirigenti del Comitato Centrale
Al Collegio dei Revisori**

Al magistrato della corte dei conti

Al Ministero della Salute
Dott. Giuseppe Chinè
Direttore Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa n. 1 - 00153 - Roma

Dr. Massimo Casciello
Direttore Generale della Ricerca Sanitaria
e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti
Lungotevere Ripa n. 1 - 00153 - Roma

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica**
Dott.ssa Maria Barilà
Direttore Generale
Ufficio Reclutamento e Contenzioso
Corso Vittorio Emanuele 116 - 00100 - Roma

**Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato**
Dott.ssa Ines Russo
Ispettore Generale Capo I.G.O.P.
Via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma



Croce Rossa Italiana

Ispettorato Generale di Finanza - I.G.F.
Ispettore Generale Capo
Dott. Domenico MASTROIANNI
Via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma

Al Ministero della Difesa
Al Capo Ufficio Legislativo
Generale di Brigata Carabinieri Paolo Romano

Come è noto in data 1° gennaio 2014 la CRI compirà un importante e significativo passo verso il processo di riorganizzazione con la privatizzazione delle strutture territoriali ad eccezione dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano.

Infatti il D.lgs 178/2012, così come modificato con Decreto Legge 101/2013 e convertito con modificazioni con Legge 125/2013, prevede che a far data dal 1 gennaio 2014 i Comitati Locali e Provinciali assumano la personalità giuridica di diritto privato e siano iscritti di diritto ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale. Si tratta dunque di una **assunzione ope legis della personalità giuridica di diritto privato** che comunque necessita di adempimenti conseguenti benchè semplificati.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di natura non regolamentare previsto dall'articolo 1 bis, comma 3 del decreto legislativo 178/2012 e s.m.i, si rende necessario fornire prime indicazioni per rendere operativi i Comitati privatizzati.

La prima operazione da compiere a cura del Presidente/Commissario o di persona da lui incaricata, consiste nell'acquisizione del codice fiscale e della partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate provinciale territorialmente competente. A titolo meramente collaborativo ed al fine di semplificare le operazioni per i Comitati Provinciali e Locali si suggerisce di incaricare un unico referente a livello provinciale per la presentazione della documentazione all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate territorialmente competente richiederà, oltre agli adempimenti di rito (ad es. bolli, ecc.) la presentazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.



Croce Rossa Italiana

1. ATTO COSTITUTIVO

Vista la peculiarità di Croce Rossa Italiana di acquisizione *ope legis* della personalità giuridica di diritto privato, l'atto Costitutivo viene sostituito da un'apposita Ordinanza Presidenziale che effettua una ricognizione di tutti i Comitati Locali e Provinciali esistenti, esplicitandone, per ciascuno:

1. la denominazione,
2. i dati identificativi del Presidente/Commissario che assume la qualifica di legale rappresentante;
3. la sede legale.

Ricordo, come già detto nella mia nota prot. CRI/CC/73719 del 13 dicembre 2013, che la scadenza del mandato dei Presidenti eletti, inizialmente fissato dall'articolo 3, comma 1, lettera b) al 1° gennaio 2014, è stata differita al 1° gennaio 2015 dalla Legge di conversione 125/2013. I Commissari nominati in luogo dei Presidenti dimessisi, nei Comitati che non siano riusciti a completare il procedimento elettorale e nei Comitati di nuova costituzione, hanno invece un mandato che termina con la proclamazione del Presidente che verrà eletto nel corso del prossimo procedimento elettorale.

2. STATUTO

Con riferimento allo Statuto, occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto 178/2012 e successive modifiche **continua ad applicarsi lo Statuto C.R.I. di cui al D.P.C.M. 97/2005, fino al 31 dicembre 2015, per quanto compatibile con il Decreto di riordino.** Inoltre ai sensi dell'articolo 8 comma 4, fino al 31 dicembre 2014 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'art 1 comma 4, "*applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo*".

Pertanto, si allega alla presente uno schema di dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal Presidente/Commissario, al fine della registrazione dell'Associazione e della richiesta del Codice Fiscale e della Partita IVA.

Pertanto all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente dovranno essere presentate, per la richiesta della registrazione dell'Associazione e per il rilascio del



Croce Rossa Italiana

Codice Fiscale e della Partita IVA, l'Ordinanza Presidenziale ricognitiva e la dichiarazione allegata alla presente circolare debitamente compilata e sottoscritta.

Si invitano i Direttori Regionali a prendere urgenti contatti con le sedi competenti dell'Agenzia delle Entrate e a coordinare gli adempimenti da svolgere a cura dei Comitati Locali e Provinciali.

La comunicazione dell'avvenuta assunzione della posizione fiscale – codice fiscale e partita IVA – di ciascun Comitato dovrà essere comunicata al Dipartimento economico, finanziario e patrimoniale.

Il Presidente Nazionale
(Avv. Francesco ROCCA)



Croce Rossa Italiana

DICHIARAZIONE di ADESIONE allo STATUTO da parte del PRESIDENTE (comitato locale/provinciale di)

Il sottoscritto _____ (nome e Cognome, Codice Fiscale),
in qualità di legale rappresentate del Comitato _____ (denominazione del Comitato),
in virtù dell' Ordinanza Presidenziale nr- _____ del _____

PREMESSO

- 1) Che il D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013 prevede:
 - all'art 1 bis, comma 1, che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1 gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione sociale;
 - all'art 1 bis, comma 3, che con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
 - all'art 3 comma 1 lettera b), che i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale;
 - all'art. 8, comma 1, che fino alla data del 1° gennaio 2015 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 e al successivo comma 4.



Croce Rossa Italiana

- 2) Che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di "Unità" che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio
- 3) Che lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 prevede, in particolare:

- Art. 2. - Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

- a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;
- b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;
- c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
- e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
- f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;
- g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;
- h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario;
- i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;
- l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
- m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

- Art. 3. - Servizi delegati



Croce Rossa Italiana

1. La Croce rossa italiana può essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.
- Art. 4. - Preparazione del personale e dei soci attivi
 1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole.
 2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, può stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
 3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.
 - Art. 9. - Categorie di soci
 1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:
 - a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale;
 - b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;
 - c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;
 - d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.
 - Art. 10. - Ammissione e decadenza dei soci
 1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonché la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente.
 2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il consiglio direttivo nazionale.
 3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalità previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale.
 4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.
 - Art. 34. - Compiti del Comitato Provinciale
 1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.



Croce Rossa Italiana

- **Art. 35. - Organi del comitato provinciale**
 1. Sono organi del comitato provinciale:
 - a) l'assemblea provinciale;
 - b) il consiglio direttivo provinciale;
 - c) il presidente provinciale.
 - Art. 36. - Assemblea provinciale**
 1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.
 2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
 3. L'assemblea provinciale:
 - a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;
 - b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti;
 - c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato provinciale dell'Associazione;
 - d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.
- **Art. 37. - Consiglio direttivo provinciale**
 1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:
 - a) il presidente provinciale;
 - b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri componenti;
 - c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.
 2. Il consiglio direttivo provinciale:
 - a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidente provinciale;
 - b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorit  e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;
 - c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
 - d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;
 - e) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.
 3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.
- **Art. 38. - Presidente provinciale**
 1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non pi  di una volta consecutivamente.



2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
- **Art. 40. - Organi del comitato locale**
 - 1) Sono organi del comitato locale:
 - a) l'assemblea locale;
 - b) il consiglio direttivo locale;
 - c) il presidente del comitato locale.

 - **Art. 41. - Assemblea locale**
 1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.
 2. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
 3. L'assemblea locale:
 - a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;
 - b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
 - c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato locale;
 - d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;
 - e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta, predisposti dal consiglio direttivo.

 - **Art. 42. - Consiglio direttivo del comitato locale**
 1. Il consiglio direttivo e' composto da:
 - a) il presidente locale;
 - b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti;
 - c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti più vertici locali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo dovrà essere eletto tra di loro.
 2. Il consiglio direttivo locale:
 - a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente;
 - b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;
 - c) predispose un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;
 - d) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.
 3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

 - **Art. 43. - Presidente del comitato locale**
 1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.
 2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.



DICHIARA

Che il Comitato Locale/Provinciale di _____,

costituito in associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e s.m.i. è parte integrante dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005, e pertanto aderisce al suddetto Statuto ai sensi del D.Lgs, n. 178/2012 e s.m.i.

Data _____

Firma _____